REGOLAMENTO (CE) N. 3453/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/92 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3516/92 [4], prevede le modalità di ripartizione del quantitativo complessivo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 tra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori; che per garantire un'equa assegnazione dei quantitativi è opportuno che la ripartizione non sia globale, ma avvenga per ciascuno dei due gruppi di paesi, ossia per la Polonia, da un lato, e gli altri paesi, dall'altro; che è opportuno prevedere che i quantitativi ancora disponibili alla data del 15 ottobre di un dato anno possano essere assegnati indifferentemente ai due gruppi di operatori, per permetterne l'utilizzazione ottimale; che è opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1707/90 a partire dall'inizio della campagna 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1707/90, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ciascuno di questi due quantitativi, da un lato quello attribuito alla Polonia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81, e dall'altro quello attribuito agli altri paesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dello stesso regolamento, viene ripartito:

a) per l'80 % agli operatori che hanno ottenuto titoli di importazione nei tre anni civili precedenti;

b) per il 20 % agli altri operatori.

Tuttavia, il volume ancora disponibile alla data del 15 ottobre è attribuito indifferentemente ad entrambi i gruppi di operatori. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.
[3] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.
[4] GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 18.